

Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 22 febbraio 2012

Capo Dipartimento VVF, S.P. e D. C. **Dott. Francesco Paolo TRONCA**

Capo del CNVVF Dott. Ing. Alfio PINI

Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie **Dott. Fabio ITALIA**

Al responsabile dell'Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali **Dott. Giuseppe CERRONE**

Oggetto: Ritenuta previdenziale TFR.

Egregi,

con il D.L. n. 78/2010 – convertito in L. n. 122/2010 – il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere da gennaio 2011, viene effettuato con l'applicazione di un'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, secondo la disciplina di cui all'art. 2120 del codice civile.

Precedentemente, l'istituto dell'indennità di buonuscita imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, di cui una trattenuta pari al 2,5%, a carico del dipendente, come disposto dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni.

Dunque, poiché il codice civile stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro, la citata ritenuta previdenziale avrebbe dovuto cessare con lo stipendio di dicembre 2010.

Premesso quanto sopra, si richiede urgentemente un parere sulle osservazioni esposte al fine di garantire, qualora detta ritenuta sia effettivamente illegittima, l'immediata interruzione della stessa e la restituzione a tutto il personale degli importi indebitamente trattenuti.

Distinti saluti.

FP CGIL VVF NAZIONALE
Mario MOZZETTA

Molle